

PUGLIA SOFTWARE OPEN SOURCE

(Puglia SOS)

ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.)

S T A T U T O

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. È costituita l'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S. Legge 383/2000) “Puglia Software Open Source”, in breve “Puglia SOS” e d'ora in poi in questo testo semplicemente “Associazione”.
2. L'Associazione ha sede in Barletta (BT) in via S. Baldacchini n. 20. L'Assemblea dei Soci ha la facoltà, con propria delibera, di istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate. L'Associazione potrà, con delibera dell'Assemblea dei Soci, trasferire la propria sede legale in altro civico all'interno dello stesso comune, senza dover modificare il presente Statuto.
3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività, oltre che dalle vigenti norme, anche regionali, in materia di enti associativi non commerciali. L'Associazione è tenuta inoltre a realizzare forme di collegamento e coordinamento con altre associazioni aventi finalità omologhe, in qualsivoglia forma purché non in contrasto con il presente Statuto, del Regolamento di attuazione e la Legge 383/2000.

Art. 2 - Carattere associativo

1. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirate a principi di democrazia, trasparenza, e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale ed economica.
2. L'Associazione non ha fini di lucro ed è vietato distribuire in favore di soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione.
3. L'Associazione è regolata dai principi della Legge 383/2000, che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 3 - Scopi dell'Associazione

L'Associazione si propone di promuovere manifestazioni culturali e scientifiche per la divulgazione dei CMS (Content Management System), Joomla! in particolare, dei software ad esso collegati, dell'Open Source e del Free Software. L'Associazione persegue nello specifico i seguenti scopi:

- a) diffondere i CMS, Joomla! in particolare, nel mondo della scuola, negli enti pubblici, nell'industria ed in ogni altro settore in cui esso sia applicabile;
- b) favorire la libera circolazione delle idee e della conoscenza del Free Software, incluso quello inerente l'editoria digitale, utilizzando ogni mezzo di comunicazione, anche di massa;
- c) assicurare ai soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;

4

- d) definire linee guida per semplificare la realizzazione di sistemi o procedure considerati sicuri e consistenti al fine di evitare la diffusione di pericoli in rete;
- e) sollecitare, favorire e realizzare l’istituzione di curricula scolastici che includano la conoscenza delle premesse culturali ed economiche alla base della distribuzione di prodotti con licenza aperta e, ovunque possibile, la sostituzione nell’uso di specifiche applicazioni software proprietarie con applicazioni software con licenza aperta;
- f) favorire la diffusione dell’Open Source e di un utilizzo consapevole e aperto delle tecnologie informatiche e telematiche, a vantaggio dell’intera società;
- g) favorire percorsi di supporto/sostegno e di integrazione di cittadini diversamente abili garantendone il coinvolgimento in attività formative, ludico-ricreative, culturali, artistiche, educative nei diversi contesti della vita sociale e comunitaria;
- h) favorire l’interculturalità e la multiculturalità per la convivenza interetnica e la piena integrazione civile e comunitaria.

Art. 4 - Attività dell’Associazione

L’Associazione, che svolgerà attività a carattere regionale nonché attività a carattere locale, per la realizzazione dei suoi scopi si propone di:

- a) sviluppare studi e ricerche nel settore dell’informatica, conferendo anche borse di studio;
- b) promuovere, sostenere e valorizzare le iniziative e le attività connesse ai CMS, alla comunità GNU/Linux ed ai movimenti OpenSource e Free Software;
- c) definire e mantenere aggiornata una lista degli associati referenti per ambito dislocati sul territorio regionale;
- d) partecipare a manifestazioni, seminari, corsi finalizzati alla formazione/promozione del CMS;
- e) produrre in proprio materiale didattico, divulgativo, pubblicazioni, strumenti multimediali, giornali periodici o quant’altro sia utile a favorire l’approfondimento tecnico e divulgare la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione ad un più vasto pubblico;
- f) produrre in proprio componenti, moduli, plugin, strumenti per lo sviluppo, tecnologie completamente fruibili;
- g) organizzare convegni, mostre, conferenze, corsi, seminari, attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici;
- h) istituire e gestire scuole di diffusione scientifica, di perfezionamento, di aggiornamento e di qualificazione professionale;
- i) realizzare laboratori pratico-teorici, campi-scuola attinenti alle finalità dell’associazione;
- j) raccogliere risorse da destinare alle attività istituzionali;
- k) promuovere la formazione all’utilizzo e allo sviluppo di Software Libero e dei CMS;
- l) svolgere attività di consulenza nei confronti degli associati, di singoli cittadini, altre associazioni, scuole, università, imprese, attività commerciali, centri di formazione, biblioteche,

- enti pubblici, amministrazioni locali ed in generale nei confronti di qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale che lo richiedesse;
- m) allestire laboratori e sedi specializzate;
 - n) partecipare ad avvisi pubblici, bandi e gare d'appalto indetti da enti pubblici e privati riguardanti le finalità riportate nel presente statuto, anche in forma associata con altri soggetti;
 - o) organizzare convegni, manifestazioni, corsi di aggiornamento, formazione e addestramento professionale nell'ambito delle finalità dell'Associazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
 - p) stipulare convenzioni con enti pubblici, locali e privati per l'esecuzione delle iniziative descritte;
 - q) somministrare alimenti e bevande in occasione di particolari eventi o manifestazioni ai sensi dell'art. 31 della L. 383/00;
 - r) diffondere informazioni e notizie tramite il proprio sito web nonché ogni altro sistema informativo idoneo;
 - s) organizzare manifestazioni di raccolta fondi per fini di autofinanziamento;
 - t) esercitare attività di natura commerciale, senza scopo di lucro, e per autofinanziamento nel rispetto delle finalità dell'associazione: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
 - u) assumere partecipazioni e/o interesse in società, enti commerciali e non, industriali e/o di servizi ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - v) esplicare ogni attività che possa contribuire al perseguimento degli scopi che si prefigge, mettendo in atto tutte le attività idonee ai fini sopra enunciati;
 - w) attuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al presente art. 4.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà istituire commissioni di lavoro ed organizzare, occasionalmente e nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni o ricorrenze, collaborare inoltre con altre Associazioni aventi finalità analoghe, stipulare accordi con Ministeri, Regioni, Enti Locali, Università, Fondazioni, Enti Privati, Enti finanziari pubblici e privati, o con gruppi di progetto.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In casi di particolare necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati, i quali s'impegnano ad agevolare l'Associazione stessa, effettuando tali prestazioni al costo minimo consentito dai tariffari professionali.

Art. 5 - Iscrizione agli Albi

L'iscrizione agli Albi Regionali e/o Provinciali, di cui alla Legge 383/2000 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è effettuata in ottemperanza alle norme regionali e provinciali di attuazione delle medesime Leggi.

Art. 6 - Soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.
2. I soci dell'Associazione si dividono in: Ordinari, Studenti (età 18-26 anni) e Juniores (età inferiore ai 18 anni).
3. Per divenire socio è necessario presentare domanda di adesione.
4. La qualifica di socio si perde per dimissioni volontarie, per morosità e per esclusione.

Tutti i soci partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari; pagano una quota associativa annuale il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci maggiorenni godono dell'elettorato attivo e passivo. I soci Studenti e Juniores godono di uno sconto sulla quota associativa stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - Diritti dei soci

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Associazione;
- b) essere informati su tutte le attività e iniziative dell'Associazione
- c) fruire dei servizi predisposti dall'Associazione;
- d) proporre progetti e iniziative al Consiglio Direttivo;
- e) esercitare il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo purché in regola con gli obblighi associativi;
- f) ricevere materiale divulgativo dall'associazione.

Art. 8 - Doveri ed obblighi dei soci

I soci devono:

- a) partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, diligente, spontaneo e gratuito;
- b) mantenere comportamenti corretti sotto il profilo etico nella vita associativa, civile, privata e pubblica e improntati al rispetto dei beni dell'Associazione;
- c) rispettare tutte le norme del presente Statuto;
- d) mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione;
- e) versare la quota sociale alla scadenza.

Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- b) contributi, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti privati e pubblici, nazionali ed internazionali, erogati con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio e/o favorire le attività associative;
- c) eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- d) beni mobili ed immobili dell'Associazione;
- e) eventuali donazioni e lasciti che dovranno essere accettati dall'Associazione.

I beni immobili ed i beni mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'Associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il Fondo comune, costituito dai contributi degli associati e dai beni dell'Associazione, non è ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 10 - Obbligazioni

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul Fondo comune. Per le obbligazioni stesse, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente. Tutte le cariche sono elettive, gratuite ed hanno la durata di quattro anni e sono riconfermabili. Tutte le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio cessano allo scadere del medesimo.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali dispone di un solo voto;
2. L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente, entro il quarto mese successivo a quello della chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
- 3 L'Assemblea ordinaria dei soci:
 - a) approva il rendiconto economico-finanziario;
 - b) determina le linee programmatiche e le modalità per il raggiungimento dei fini sociali;

c) elegge gli Organi sociali.

- 4 L'Assemblea ordinaria dei soci, convocata a mezzo lettera o posta elettronica, è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13 - Assemblea straordinaria dei soci

1. L'Assemblea straordinaria dei soci viene convocata dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati.
2. L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti. Sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci:
 - a) delibera le modifiche allo Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) elegge gli Organi sociali in caso di cessazione delle cariche per qualsivoglia motivo statutariamente previsto; in tal caso il Presidente provvede alla convocazione della stessa entro trenta giorni dal momento della cessazione.

Art. 14 - Modalità di voto

L'espressione del voto sia nell'Assemblea Ordinaria che in quella straordinaria è palese salvo che non sia richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei presenti.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri; dura in carica quattro anni. Viene eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo
 - a) elegge, nel proprio ambito, il Presidente e il Segretario;
 - b) può nominare tra i suoi componenti il Vice-Presidente e il Tesoriere;
 - c) accoglie o respinge le domande dei nuovi soci;
 - d) predispone, approva e modifica il Regolamento di esecuzione del presente Statuto;
 - e) richiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13;

- f) propone all’Assemblea dei soci modifiche allo Statuto sociale;
 - g) nomina i referenti territoriali per ambito di cui all’art. 4;
 - h) adotta provvedimenti nei confronti dei soci che non rispettino il presente Statuto o il Regolamento attuativo;
 - i) predispone il programma associativo in base agli indirizzi ed alle direttive dell’Assemblea dei soci;
 - j) determina l’importo delle quote annue dovute dai soci;
 - k) può attribuire la qualifica di socio onorario;
 - l) coopta, senza che questi abbiano diritto di voto, soci particolarmente competenti per l’espletamento di determinate attività statutaria.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente via posta normale o elettronica, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Legale rappresentante, almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione. In caso di assoluta urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato anche con preavviso inferiore, tramite comunicazione telefonica.
- Il processo decisionale per questo organo è standard. Le decisioni, qualunque esse siano, vengono prese con discussione palese attraverso una mailing list appositamente creata. Ogni decisione viene presa a maggioranza relativa e se ne dà comunicazione ai soci per mezzo di una mailing list preposta.

Art. 17 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la rappresentanza legale dell’Associazione e compie tutti gli atti di gestione in nome e per conto dell’Associazione, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo; soprintende alle attività dell’Associazione e alla esecuzione delle delibere degli Organi sociali.

Il Presidente, in casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella prima seduta utile. Il presidente in caso di assenza o impedimento viene sostituito, qualora nominato, dal vice-presidente ed in assenza di quest’ultimo dal consigliere più anziano di età. Il Vice-presidente, o in sua assenza il consigliere più anziano di età, ha la rappresentanza legale della Associazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua assenza o impedimento.

Art. 18 - Segretario

Il segretario è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quattro anni: redige i verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; predispone gli inviti; cura la corrispondenza ed il protocollo; cura il tesseramento.

Art. 19 - Tesoriere

Il tesoriere, qualora nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti dello stesso che abbiano particolari competenze e professionalità, dura in carica quattro anni; la sua funzione è di controllare la correttezza della gestione economica in relazione alle norme di Legge e Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell’approvazione del rendiconto economico finanziario e della eventuale presentazione del preventivo, coadiuvato dal Consiglio Direttivo.

Sulla base di motivate esigenze questa carica può anche essere ricoperta *ad interim* dal Presidente.

Art. 20 - Comitato tecnico-scientifico

Per l’attuazione del programma associativo, il Consiglio Direttivo si può avvalere di un Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione ed il cui funzionamento sono stabiliti nel Regolamento di esecuzione.

Art. 21 - Rendiconto economico-finanziario

Il rendiconto economico finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dall’ 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario e l’eventuale bilancio preventivo sono redatti dal Tesoriere e/o dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno eventualmente essere disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti. In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzioni dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 -Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Norme di Legge, ai Regolamenti vigenti ed ai principi generali dell’Ordinamento Giuridico Italiano.

Art. 25 -Norma Transitoria

Nella fase di avvio dell'Associazione e per il primo quadriennio, il Consiglio Direttivo è composto dai soci che hanno costituito l'associazione e da altri tre soci che saranno indicati dall'Assemblea.